

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Merci e tecnologie di cui agli articoli 2 e 3

NOTA INTRODUTTIVE

Nei limiti del possibile, i prodotti indicati nel presente allegato sono definiti facendo riferimento all'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1183/2007 ⁽¹⁾.

Le descrizioni di cui al presente allegato sono spesso, ma non sempre, identiche o simili alle descrizioni figuranti nell'elenco dei prodotti a duplice uso. Ciascuna descrizione si fonda per quanto possibile su quella del prodotto a duplice uso cui fa riferimento. Ove esistano differenze tra le due descrizioni, è decisiva la descrizione dei beni o delle tecnologie figurante nel presente allegato. A fini di chiarezza, un asterisco indica che una descrizione si fonda sulla descrizione del prodotto a duplice uso cui fa riferimento, ma contiene valori diversi per i parametri tecnici utilizzati, oppure omette o aggiunge specifici elementi.

Se una voce del presente allegato copre soltanto parzialmente il prodotto a duplice uso cui fa riferimento, il numero di riferimento tratto dall'elenco dei prodotti a duplice uso è preceduto da 'ex'.

Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si rimanda al regolamento (CE) n. 1183/2007.

Nel presente allegato non figurano i beni e le tecnologie (compreso il software) ripresi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ⁽²⁾. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della posizione comune 2006/795/PESC ⁽³⁾, gli Stati membri dell'Unione europea vietano la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di tali beni e tecnologie alla Repubblica popolare democratica di Corea.

Nota generali

1. Per l'autorizzazione o il divieto di beni progettati o modificati per uso militare si vedano i pertinenti elenchi dei singoli Stati membri. I riferimenti "vedere anche elenco dei materiali di armamento" del presente allegato rimandano agli stessi elenchi.
2. Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell'elenco – che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

3. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

Nota sulla tecnologia nucleare (NTN)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione I.O.B.)

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di "tecnologia" direttamente associata a un qualsiasi bene di cui sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione specificato nella sezione I.O.A sono sottoposti a divieto dalle disposizioni di cui alla categoria I.O.

La "tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

L'autorizzazione all'esportazione di un qualsiasi bene concessa ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 329/2007 comprende anche la cessione allo stesso utente finale della quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di quel bene.

Il divieto di trasferimento di "tecnologia" non si applica per le informazioni "di pubblico dominio" né per la "ricerca scientifica di base".

⁽¹⁾ GU L 278 del 22.10.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.

⁽³⁾ GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.